

MARKETING E CREDITO

Credito e Incentivi

Prot. n. 02998
Roma, 6 ottobre 2008
Com. n. 20

Oggetto: Disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità

In considerazione delle modifiche del contesto normativo relativo alle attività finanziarie intervenute successivamente alla pubblicazione del Provvedimento del 21 gennaio 2002, nonché della riforma organizzativa della propria rete territoriale, Banca d'Italia ha emanato il 4 settembre u.s. un nuovo Provvedimento in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote in euro sospette di falsità. Tale Provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409.

I soggetti che sono obbligati al ritiro delle banconote denominate in euro sospette di falsità e che devono trasmetterle alla Banca d'Italia sono:

- le banche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
- Poste Italiane S.p.A.;
- Cassa Depositi e Prestiti;
- gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis, del Testo Unico Bancario;
- le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) comprese le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- le società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del testo unico della finanza;
- le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del testo unico della finanza;
- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 155, comma 3 del Testo Unico Bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario, di cui all'articolo 155 comma 4-bis del medesimo Testo Unico, i cambiavalute di cui all'articolo 155 comma 5 del Testo Unico Bancario e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130;
- gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- gli agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 5 del testo unico della finanza;
- le imprese di assicurazione;
- gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 comma 2 lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che operano nei rami di cui al comma 1 lettera g) del medesimo decreto legislativo;
- i soggetti che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- i soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- le succursali italiane di soggetti aventi sede legale all'estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti sopra indicati;
- le società di riscossione dei tributi;
- gli Uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Tutti questi soggetti sono tenuti a trasmettere le banconote in euro sospette di falsità con specifica verbalizzazione (allegato 1) direttamente alla Banca d'Italia o ad una delle sue filiali (allegato 2) senza indugio e, comunque, non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse banconote sono state versate o depositate

Le banconote sospette di falsità verranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle Banconote istituito presso la Banca d'Italia di Roma.

Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime , la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto dell'elenco sopra riportato) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario "non trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, qualora venga accertata la falsità, la Banca d'Italia comunica alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro, il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal Centro Nazionale Analisi delle banconote.

Il nuovo provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni emanate il 21 gennaio 2002 ed il 15 marzo 2006 dalla stessa Banca d'Italia.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Dr. E.Ghidinelli

Allegati 2